

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

RIANO, il

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. SOSTENIBILITÀ
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
6. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
9. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INVESTITORI
10. TERMINI DEL CONTRATTO

Egregio Signore, Gentile Signora

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

BCC DELLA PROVINCIA ROMANA

1. Informazioni sulla Banca e i suoi servizi

Informazioni sulla Banca

Denominazione sociale: BCC DELLA PROVINCIA ROMANA

Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI 25 00060 RIANO (RM)

Numero di telefono: 06/9013701

Numero di fax: 06/9035195

Indirizzo e-mail: info@provinciaromana.bcc.it

Sito WEB: www.bccprovinciaromana.it

Codice ABI: 08787

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 4705

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A152559

Numero di Repertorio Economico Amministrativo: 0305032

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Partita IVA: Partecipante al Gruppo IVA Gruppo bancario cooperativo Iccrea - P.IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV

Codice Fiscale/Partita IVA: 15240741007

Iscrizione al registro delle Imprese di: 01025110584

Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana Soc. Cooperativa - Società Cooperativa - Via Dante Alighieri 25, 00060 Riano (RM) - Tel.: +39 06.9013701 - Fax: +39 06.9035195 - Sito Internet: www.bccprovinciaromana.it - E-mail: info@provinciaromana.bcc.it - PEC: 08787.bcc@actaliscertymail.it - Codice Fiscale 01025110584, Iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01025110584

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 4705, Cod. ABI: 08787 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A152559 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Lingua nella quale il Cliente può comunicare con la Banca e ricevere documenti e altre informazioni

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

Metodi di comunicazione utilizzati fra la Banca e il Cliente

La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le informative dovute dalla Banca ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione dei servizi e attività di investimento, la corrispondenza e qualunque altra comunicazione concernente i predetti servizi, anche quando comprensive di informazioni inerenti alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio e abbia chiesto di ricevere le predette informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta, a titolo gratuito. La Banca informa i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di scegliere di ricevere le predette informazioni su supporto cartaceo.

In ordine a qualunque altra comunicazione o informativa non rientrante nel novero delle comunicazioni sopra richiamate, è rimessa al cliente la facoltà di scegliere nell'ambito del contratto se ricevere tali informazioni su supporto durevole cartaceo o su supporto durevole non cartaceo.

Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca, è prevista la forma cartacea.

E' tuttavia possibile per il cliente, ove previsto dalla banca e previo accordo con la stessa, impartire ordini anche per telefono o in via elettronica. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvederà, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione e conservazione delle relative conversazioni o comunicazioni.

Operatività tramite telefono

Per utilizzare il canale telefonico è sufficiente comunicare con la Banca via telefono con qualsiasi telefono a tastiera, fisso o mobile.

L'operatività tramite telefono prevede che un operatore della Banca sia a disposizione del cliente mediante canale telefonico per fornire ogni necessaria informazione circa i servizi prestati dalla Banca e gli strumenti/prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativo oggetto di possibile investimento. Le conversazioni telefoniche saranno oggetto di apposita registrazione e, a tal fine, il cliente, se interessato, autorizzerà la Banca, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti da quest'ultima più adatti (e comunque nel rispetto della normativa applicabile), delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

Ai fini dell'eventuale realizzazione di operazioni di investimento e/o disinvestimento, il cliente deve disporre di un regolare accesso alla posta elettronica e di un indirizzo e-mail, opportunamente comunicato alla Banca, al quale quest'ultima invia tutti i documenti utili e necessari ai fini della esecuzione delle operazioni che il cliente intende realizzare. Al riguardo, il cliente assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del predetto indirizzo che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

In alternativa all'email, qualora il cliente abbia attivato il contratto di *Relaxbanking* con la Banca, tali documenti potranno essere messi a disposizione nell'area riservata del *Relaxbanking*.

Per confermare le operazioni, nel corso della conversazione telefonica, l'operatore chiederà al cliente di esprimere il consenso e la registrazione della telefonata varrà come manifestazione di volontà di quest'ultimo, come previsto dall'art.4 comma 2 del contratto. Per specifiche operazioni di sottoscrizione di strumenti/prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi sarà richiesto al cliente di confermare l'operazione tramite e-mail o, in alternativa, tramite home banking, sempre qualora la Banca offra la modalità di conferimento degli ordini attraverso tale canale.

Conferimento ordini/revoche tramite Relaxbanking

L'operatività su *Relaxbanking* è attivata a fronte della sottoscrizione dell'apposito contratto tra la Banca e il cliente.

La modalità operativa tramite *Relaxbanking* prevede la messa a disposizione del cliente, nell'area riservata del sito internet della Banca, di tutti i documenti utili e necessari ai fini della esecuzione delle operazioni.

Al momento dell'accesso nell'area riservata, verrà notificata la presenza della citata documentazione di cui il cliente dovrà prendere visione, scaricando e salvando i relativi file messi a disposizione dalla Banca su supporto durevole e, se interessato, potrà disporre l'operazione tramite le modalità di autenticazione forte, cosiddetta "SCA" (Strong Customer Authentication) già in uso per l'autorizzazione delle disposizioni, secondo le modalità descritte nel contratto di *Relaxbanking* in essere con la Banca, alle quali si rinvia. Come indicato nel contratto di *Relaxbanking*, accettata l'operazione tramite SCA, l'ordine si considera definitivamente impartito e può essere revocato solo se non ancora eseguito dalla Banca.

Per quanto qui non previsto, si fa rinvio a quanto indicato nel contratto e nella documentazione consegnata al Cliente oltre a quanto stabilito dal contratto di *Relaxbanking*.

Il cliente ha sempre e in qualsiasi momento la possibilità di opporsi all'utilizzo di tale operatività da remoto e al ricevimento delle comunicazioni ad essa riferita tramite i canali sopra indicati.

Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento e recapito dell'autorità competente

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- Ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione
- Collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti
- Negoziante per conto proprio
- Esecuzione di ordini limitata alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione

L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it; PEC:bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Autorizzazione alla distribuzione assicurativa e recapito dell'autorità competente

La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero: D000027006.

L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

Informazioni sul servizio di consulenza prestato dalla Banca

La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente.

In occasione della sottoscrizione del contratto, il Cliente può scegliere tra un modello di "consulenza base" e un modello di "consulenza evoluta". I due modelli sono tra loro alternativi e si distinguono per le modalità di analisi delle esigenze e dei bisogni della clientela nonché per il grado di approfondimento e per la frequenza delle analisi della composizione e del rischio del portafoglio del Cliente.

Il modello di "consulenza evoluta" si caratterizza inoltre per la prestazione di dedicate attività di assistenza al Cliente nel continuo, quali a titolo esemplificativo, reportistica periodica aggiuntiva, strumenti dedicati di monitoraggio del portafoglio, analisi degli scenari di mercato.

Il modello di "consulenza evoluta" è indicato per Clienti con patrimoni finanziari di importo significativo e prevede l'applicazione di una specifica commissione di consulenza.

Natura, frequenza e date della documentazione che la Banca fornisce all'investitore

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento;
- la rendicontazione descritta ai punti precedenti, fatta eccezione per l'attestazione di cui al primo punto elenco della presente disposizione, non viene fornita ai Clienti classificati come Clienti professionali a meno che tali Clienti non comunichino alla Banca con le modalità da quest'ultima indicate, che intendono ricevere tali rendiconti;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuti relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalla stessa pagati o percepiti; tale informativa non viene inviata ai Clienti classificati come Clienti professionali ove si riferisca alla prestazione di Servizi di Investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti.

- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto la valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.
- fermo quanto sopra precisato con riguardo alla clientela professionale, trovano in ogni caso applicazione gli obblighi di informativa e rendicontazione periodica previsti dalla disciplina applicabile alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

Sistemi di indennizzo degli investitori e sistemi di garanzia dei depositanti

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web www.fondonazionaledigaranzia.it/). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo www.fgd.bcc.it/). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000 per ciascun depositante.

2. Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del terzo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

3. Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica preliminarmente al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.

Avvertenze generali

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione peggiore del soggetto che li detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (c.d. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.

1) La volatilità

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato ("MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento

e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Essa dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") o su un sistema organizzato di negoziazione ("OTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate basate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di negoziazione ("OTF")

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato

su alcun MR/MTF/OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.7) Ostacoli o limitazioni al disinvestimento

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

4.8) Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato

Il rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento.

5) Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), a ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcune esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n.180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Prodotti di investimento assicurativi

Per apprezzare il rischio derivante dalla sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo:

- Prodotti di ramo III "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- Prodotti di ramo III "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- Prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una gestione interna separata;
- Prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- Prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.

Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

1) Prodotti di ramo III "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti di ramo III "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tutta via che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi il costo del contratto. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"

I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.

5) Prodotti "multiramo"

Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.

Certificati di Deposito

I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte. L'investitore deve tenere altresì presente che non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore all'importo-soglia stabilito dalla normativa anticiclaggio di tempo in tempo vigente. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Pronti Contro Termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti

e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

2) Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronto contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesto entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant - Covered Warrant - Certificates

4.1) Warrant

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

4.2) Covered warrant

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

4.3) Certificates

Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.

4.4) Rischi specifici

L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.

Leva Finanziaria - Effetto Leva

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4. Sostenibilità

Preferenze di sostenibilità del Cliente

Nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca tiene conto oltre che del suo profilo finanziario anche delle sue eventuali preferenze di sostenibilità.

In particolare, per **preferenze di sostenibilità** s'intende la scelta da parte del cliente di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo portafoglio uno o più dei seguenti:

1. **Prodotti/Strumenti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili;**
2. **Prodotti/Strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e/o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili;**
3. **Prodotti/Strumenti finanziari che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.**

La considerazione delle sue eventuali preferenze di sostenibilità è prevista solo a seguito della valutazione dell'adeguatezza dell'operazione utilizzando le informazioni previste nelle precedenti sezioni del questionario in merito alla conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento.

Si forniscono nel seguito le definizioni utili alla comprensione di ciascun tipo di prodotto/strumento sopra elencato. Il riferimento a Prodotti e/o Strumenti finanziari si intende esteso anche ai Prodotti di investimento assicurativi (IBIPs):

1. Per **Prodotti/Strumenti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili** s'intende un investimento in un'attività economica ecosostenibile, ovvero un'attività che contribuisce in misura sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione Europea: mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche, transizione verso una economia circolare, riduzione dell'inquinamento, protezione della bio-diversità, a condizione che non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali e sia svolta nel rispetto e nelle garanzie di salvaguardia sociale riconosciute da convenzioni internazionali.

2. Per **Prodotti/Strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e/o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili** s'intende un investimento in un'attività economica che contribuisce:

- a un obiettivo ambientale misurato, ad esempio, mediante l'efficienza delle risorse energetiche, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare;
- a un obiettivo sociale, alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate.

Quanto sopra riportato presuppone in ogni caso che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il

personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

3. Per Prodotti/Strumenti finanziari che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità s'intendono gli strumenti finanziari che considerano gli impatti delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In particolare, gli effetti negativi sul clima e altri connessi all'ambiente, connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Alcuni esempi di indicatori utilizzati sono le emissioni di gas serra o il divario di salario tra diverso genere.

Al contrario strumenti/prodotti finanziari che non presentano caratteristiche di sostenibilità mirano esclusivamente all'ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento finanziario.

Descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento

Per fattori ESG si intendono:

- E - Environmental, ambientali: fattori che ricomprendono rischi quali i cambiamenti climatici, le emissioni di CO₂, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, gli sprechi e la deforestazione;
- S - Social, sociali: fattori che includono le politiche di genere, i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile;
- G - Governance, relative a pratiche di governo societario: fattori che riguardano le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di amministrazione, le procedure di controllo, i comportamenti dei vertici e dell'azienda in termini di rispetto delle leggi e della deontologia.

La Banca applica un approccio trasparente e sistematico agli investimenti ESG (*Environmental Social and Governance*), nel rispetto della normativa di riferimento e tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Politica di Gruppo in materia.

In particolare per investimento sostenibile si intende l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, (misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare) o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali).

L'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (c.d. fattori di sostenibilità) nella prestazione dei servizi di investimento mira a gestire efficientemente gli elementi di rischio del portafoglio, orientando la consulenza all'individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore rispetto alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti.

L'inclusione proattiva di questi fattori nel processo di consulenza persegue l'obiettivo di raggiungere rendimenti finanziari a medio-lungo termine adeguati al rischio.

Per perseguire i suddetti obiettivi, la Banca adotta un approccio volto ad identificare, valutare, prevenire e ridurre potenziali rischi reputazionali ed operativi derivanti da investimenti in realtà operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili nonché caratterizzati da basso rating ESG e/o coinvolte in gravi eventi, i quali abbiano comportato o possano comportare impatti negativi nel settore ambientale, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, di corruzione, di terrorismo, praticando un monitoraggio costante dell'universo investibile, anche servendosi di *provider* esterni.

Si precisa che in alcune circostanze, la metodologia utilizzata dalla Banca per identificare un prodotto finanziario come sostenibile o ecosostenibile potrebbe generare una valutazione differente rispetto a quella assegnata dal produttore stesso; in questi casi, la Banca predilige la categorizzazione da essa attribuita.

La Banca integra le tecniche tradizionali di analisi dei rischi e rendimenti finanziari con l'analisi mirata a rilevare politiche, *performance*, pratiche e impatti di sostenibilità delle società emittenti, allo scopo di evitare il coinvolgimento, attraverso l'attività di investimento, in società considerate non in linea con i principi del Gruppo. In tale ambito vengono definiti criteri, strumenti e attività per identificare, valutare e monitorare gli investimenti maggiormente esposti a

- Alcool;
- Gioco d'azzardo;
- Tabacco;
- Energia Nucleare;
- Armi.

Nel processo di selezione delle società quotate sono altresì tenute in considerazione anche le controversie di varia natura legate:

- all'ambiente (emissioni tossiche o inquinanti, sfruttamento della terra, sfruttamento dell'acqua);
- ai diritti umani;

- alla violazione dei diritti del lavoro;
- alla gestione fraudolenta delle società ;
- a pratiche invasive/aggressive verso i clienti.

Le analisi possono essere effettuate anche tenendo in considerazione la presenza delle società emittenti nei principali indici internazionali che considerano i Criteri ESG "di esclusione" sopra indicati ed applicando poi ulteriori valutazioni proprietarie.

5. Informazioni sui costi e sugli oneri

Condizioni economiche

Spese SEMESTRALI di gestione e di amministrazione

Voce	Importo
Azioni Italia	€ 29,17
Azione Estere	€ 29,17
Obbligazioni Italia	€ 29,17
Obbligazioni Estere	€ 29,17
Titoli di Stato	€ 10,00
BOT	€ 10,00
Warrant	€ 29,17
Altri Titoli	€ 29,17
Importo massimo complessivamente applicabile	€ 29,17

Spese di amministrazione

Voce	Importo
Incasso dividendi	€ 1,03
Incasso cedole	€ 1,50
Incasso cedole obbligazioni di propria emissione	€ 1,50
Incasso cedole su Titoli di Stato	€ 0,00
Rimborso titoli scaduti o estratti	€ 0,00
Rimborso obbligazioni di propria emissione	€ 0,00
Rimborso Titoli di Stato	€ 0,00
Scarico covered warrant	€ 0,00
Conferimento titoli da altri istituti (per ogni valore mobiliare)	€ 0,00
Scissione (frazionamento)	€ 0,00
Conversione di titoli azionari	€ 0,00
Conversione di titoli obbligazionari	€ 0,00
Raggruppamento di titoli azionari	€ 0,00
Raggruppamento di titoli obbligazionari	€ 0,00
Aumento di Capitale	€ 7,75
Conversione Warrant	€ 7,75

Altre spese

Voce	Importo
Spese per produzione/invio Estratto Conto*:	
- cartaceo	€ 0,00
- formato elettronico	gratuito
Periodicità invio Estratto Conto:	trimestrale
Spese per produzione/invio Documento di Sintesi*:	
- cartaceo	€ 0,00
- formato elettronico	gratuito
Periodicità invio Documento di Sintesi:	annuale
Spese per produzione/invio di comunicazioni di variazione contrattuale	gratuito

Ritiro/Consegna materiale di Titoli allo sportello	€ 0,00
Rendicontazione Capital Gain	€ 0,00
Spese per produzione informativa agli azionisti della Convocazione di Assemblee Generali	€ 1,20
* La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata	

Trasferimento titoli ad altri istituti	
Totale, con contestuale estinzione del rapporto	La Banca procederà esclusivamente al recupero delle spese applicate da soggetti Terzi intervenuti nell'operazione. Dette spese sono indicate nei fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.
In ipotesi di prosecuzione del rapporto e per ogni singolo valore mobiliare	€ 10,00

Imposta di bollo su estratto conto titoli	
Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari al 2 per mille annuo e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo pari a euro 14.000.	

Giorni Valuta

Applicati su acquisti, vendite e sottoscrizioni

Vengono applicati i giorni previsti dal regolamento dei mercati di esecuzione e dal regolamento delle singole emissioni

Applicati al servizio di gestione e amministrazione titoli

(numero giorni lavorativi successivi rispetto alla data in cui la Banca ha riscosso le somme per conto del Cliente)

Voce	Giorni
Incasso dividendi	0
Incasso cedole	0
Incasso cedole obbligazioni di propria emissione	0
Incasso cedole su Titoli di Stato	0
Rimborso titoli scaduti o estratti	0
Rimborso obbligazioni di propria emissione	0
Rimborso Titoli di Stato	0

Altre condizioni economiche per servizi di ricezione e trasmissione ordini - negoziazione - collocamento e distribuzione strumenti finanziari

Commissioni max per titoli di Stato italiani prenotati per valuta giorno asta

Voce	Importo
BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni	
- Tasso nominale	0,300 ‰
- Minimo applicato	€ 0,00
BOT aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni	
- Tasso nominale	0,500 ‰
- Minimo applicato	€ 0,00
BOT aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni	
- Tasso nominale	1,000 ‰
- Minimo applicato	€ 0,00
BOT aventi durata residua pari o superiore a 271 giorni	
- Tasso nominale	1,500 ‰
- Minimo applicato	€ 0,00

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà applicata alla negoziazione di titoli di stato diversi dai BOT nel periodo in cui sono offerti in asta

Commissioni max per ricezione e trasmissione ordini	
Voce	Importo
Titoli di Stato	
- Tasso nominale	4,500 ‰
- Minimo applicato	€ 3,50
Titoli obbligazionari italiani	
- Tasso nominale	4,500 ‰
- Minimo applicato	€ 3,50
Titoli obbligazionari esteri	
- Tasso nominale	4,500 ‰
- Minimo applicato	€ 3,50
Titoli azionari italiani	
- Tasso nominale	5,000 ‰
- Minimo applicato	€ 8,00
Titoli azionari esteri	
- Tasso nominale	5,000 ‰
- Minimo applicato	€ 8,00
Diritti azionari e assimilabili	
- Tasso nominale	5,000 ‰
- Minimo applicato	€ 8,00
Diritti obbligazionari e assimilabili	
- Tasso nominale	5,000 ‰
- Minimo applicato	€ 3,50
Prestiti obbligazionari di propria emissione	
- Tasso nominale	4,500 ‰
- Minimo applicato	€ 3,50
Altri strumenti finanziari	
- Tasso nominale	5,000 ‰
- Minimo applicato	€ 8,50

Negoziante ed esecuzione di ordini per conto della clientela

Si applicano le stesse commissioni indicate per la ricezione e trasmissione ordini, maggiorate delle eventuali spese.

Collocamento

Per la prestazione del servizio di collocamento si applicano le commissioni previste nel prospetto di collocamento dell'emittente o indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari.

Spese max per operazione	
Voce	Importo
Operazioni in contro partita diretta	€ 0,00
Operazioni di raccolta ordine	€ 4,50
Operazioni di pronti contro termine	€ 0,00
Ordini ineseguiti	€ 0,00
Ordini revocati su richiesta del cliente	€ 0,00

Commissioni max per ricezioni e trasmissione ordini mediante trading on line

Voce	Importo
Titoli di Stato	
- Tasso nominale	1,850 ‰
- Minimo applicato	€ 5,00
Titoli obbligazionari italiani	
- Tasso nominale	1,850 ‰
- Minimo applicato	€ 5,00

Titoli obbligazionari esteri	
- Tasso nominale	1,850 ‰
- Minimo applicato	€ 5,00
Titoli azionari italiani	
- Tasso nominale	1,850 ‰
- Minimo applicato	€ 5,00
Titoli azionari esteri	
- Tasso nominale	1,850 ‰
- Minimo applicato	€ 5,00
Altri strumenti finanziari	
- Tasso nominale	1,850 ‰
- Minimo applicato	€ 5,00
Spesa (max) su singola operazione	€ 3,25

6. Descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflitti adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio di investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.

Tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi** che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.**

Gestione dei conflitti di interesse

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi/distribuzione di prodotti di investimento assicurativi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- adozione di un sistema retributivo che non prevede legami diretti della retribuzione dei soggetti rilevanti con il raggiungimento di obiettivi di budget connessi alle singole tipologie di prodotti finanziari e/o ai singoli soggetti emittenti né modalità di remunerazione e incentivazione del personale incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
- un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate sui prodotti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (cd. normativa interna in materia di Operazioni Personali);
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui la Banca, o i soggetti rilevanti che vi operano, o chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente, svolgono un servizio di investimento, servizio accessorio o l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento;

- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti o attività di distribuzione di prodotti assicurativi di investimento distinte, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi, una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono;
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento ovvero la corretta distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e/o della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (ad esempio valutazione di adeguatezza bloccante in presenza di conflitti di interesse) e la gestione del rapporto con il cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- disposizioni adeguate per garantire che l'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nel processo di consulenza non porti a pratiche di vendita errate o false dichiarazioni ("green washing") e non danneggi l'interesse del cliente (ad esempio nel caso in cui l'integrazione delle preferenze sia usata come pretesto per distribuire prodotti propri o più costosi o tali da generare un'inutile movimentazione dei portafogli dei clienti ovvero prodotti di altre aziende, apparentemente più conformi alle preferenze in materia di sostenibilità, laddove nella realtà non lo siano);
- limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi, soluzioni organizzative al fine di evitare che il conflitto di interessi dovuto alla contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente. Le citate soluzioni organizzative sono volte a valutare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente;
- con specifico riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi c.d. a "Plafond/Finestra" adozione del criterio della successione temporale volto ad evitare discriminazioni tra clienti;
- con specifico riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, adozione di regole interne in materia di retribuzione e incentivazione del personale e di controllo dell'attività distributiva basata sulla valutazione dell'effettivo miglioramento della qualità del servizio. La valutazione può essere effettuata anche attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori tra i quali possono essere considerati/analizzati: i reclami ricevuti, i recessi richiesti/gestiti, rapporto tra sinistri aperti e sinistri senza seguito.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

7. Informazioni sulla classificazione della clientela

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

I clienti professionali sono soggetti per i quali si presume il possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali: si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro), nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali.

Sono controparti qualificate i Clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini definiti come tali dalla normativa che necessitano di un livello minimo di protezione e tutela. In particolare sono considerate controparti qualificate:

- 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative

misure di esecuzione;

3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Classificazione iniziale

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. In presenza di un cliente professionale di diritto (o controparte qualificata) la Banca comunica la classificazione attribuita e conclude apposite pattuizioni.

Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40.000.000 euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100.000.000 euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Se un cliente professionale, nei casi previsti dalla normativa, (di diritto o divenuto tale su richiesta) richieda di essere trattato come una controparte qualificata la banca fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere.

Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

8. Informazioni sulla strategia di ESECUZIONE E trasmissione degli ordini

Principi generali in tema di BEST EXECUTION

La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca in ottemperanza dell'obbligo di assicurare la c.d. "best execution".

La "best execution" può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini

La Banca nell'eseguire gli ordini per conto della clientela adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti, tenuto conto dei fattori di esecuzione: prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione ed oggetto dell'ordine.

La scelta della sede di esecuzione, tra quelle selezionate nella strategia, in cui eseguire in concreto l'ordine del cliente, è effettuata avendo riguardo al raggiungimento del miglior risultato possibile e quindi all'importanza relativa dei fattori di esecuzione, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti.

L'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione e l'elenco delle sedi di esecuzione può variare per categoria di strumento finanziario, tuttavia in relazione all'esecuzione di un ordine per conto di un cliente al dettaglio, ai fini di una maggiore tutela del cliente, il miglior risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale (c.d. *total consideration*).

Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini

La Banca nel prestare il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti,

tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il/i broker, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questo/i ultimo/i, tenendo principalmente in considerazione:

- l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fanno affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca; alla quale si fa rinvio.

La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia/Documento di Sintesi della Strategia del/dei broker sul proprio sito internet e/o tale documento è disponibile sul sito internet del/dei broker.

Analisi della qualità di esecuzione e monitoraggio dei risultati ottenuti

La Banca verifica, mediante controlli ex post, se ha agito in conformità alle misure definite nella Strategia di esecuzione e trasmissione e prevede un'attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia stessa, al fine di identificare e correggere eventuali carenze. La Banca inoltre prevede un'attività di revisione almeno annuale, o non appena si verificano circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

Pronti contro termine (PCT)

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità di esecuzione; 3) velocità di esecuzione; 4) probabilità di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine;

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.

Avvertenze

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. In caso di istruzioni parziali la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.

9. Informazioni in merito alla comunicazione dei dati identificativi degli investitori

La normativa europea stabilisce regole specifiche in materia di identificazione dei titolari di strumenti finanziari al fine di agevolare la comunicazione diretta tra questi ultimi e le società emittenti e facilitare l'esercizio dei diritti sociali. Per conseguire tale obiettivo, al ricorrere di determinate circostanze stabilite normativamente, la Banca, quando opera quale «ultimo intermediario», potrà essere tenuta a trasmettere alle società emittenti un determinato livello di informazioni sull'identità dei singoli soggetti titolari di strumenti finanziari. I dati personali dei titolari degli strumenti finanziari saranno trattati in modo da permettere alle società emittenti di identificare i soggetti titolari e comunicare direttamente con loro, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorirne l'impegno nelle società medesime.

La normativa europea in oggetto è stata recepita e integrata a livello nazionale tramite l'adozione di specifiche disposizioni regolamentari. Queste ultime stabiliscono, tra l'altro, che:

- gli emittenti – le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro – sono autorizzate a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più di una determinata percentuale di azioni o diritti di voto (c.d. soglia di rilevanza). Tale percentuale non supera lo 0,5 %. A livello nazionale, è previsto che gli emittenti italiani con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea hanno il diritto di richiedere agli intermediari, tramite un depositario centrale, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. L'ultimo intermediario che riceve la predetta richiesta fornisce senza indugio i dati richiesti secondo il formato definito normativamente con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali risultino registrate, in conformità alle proprie scritture contabili e tenendo conto della c.d. soglia di rilevanza.
- al ricorrere di determinate condizioni stabilite dal quadro normativo di riferimento, gli emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata possono chiedere e ottenere, tramite un depositario centrale, dagli intermediari i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.
- in aggiunta a quanto sopra, alcuni soggetti (c.d. "promotori") possono promuovere, in vista delle assemblee di società emittenti, sollecitazioni di deleghe di voto relative ad una determinata società e, a tal fine, possono richiedere, e ottenere dagli intermediari rilevanti, entro tre giorni, informazioni volte a identificare gli eventuali titolari di azioni, cui spetta il diritto di voto, della società emittente registrate sui conti accessi presso l'intermediario medesimo, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Nel caso sub a), la Banca è tenuta a trasmettere senza indugio i dati identificativi dei clienti che detengono conti presso la Banca sui quali risultano registrate azioni in misura superiore alla soglia di rilevanza applicabile (pari per l'Italia allo 0,5% del capitale sociale).

Nel caso sub b) e sub c), la Banca procede alla trasmissione dei dati identificativi dei clienti che risultino titolari degli strumenti finanziari depositati presso la Banca medesima, salvo che i medesimi clienti non abbiano espressamente vietato tale comunicazione. A tal fine, la Banca domanda al cliente, nell'ambito delle premesse al contratto, se intende negare alla Banca la possibilità di comunicare i relativi dati identificativi a società emittenti o soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe.

Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi anche successivamente alla Banca per modificare le sue precedenti indicazioni. In assenza di espresso divieto del cliente, la Banca provvederà, nei casi previsti, alla comunicazione dei relativi dati identificativi ai soggetti sopra riportati.

10. TERMINI DEL CONTRATTO

Sono di seguito riportate le clausole del *Contratto per la prestazione dei servizi di investimento*.

Glossario

Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.

Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.

Banca: indica BCC DELLA PROVINCIA ROMANA.

Codice del Consumo: D.lgs. 6 settembre 2005 n.206.

Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.

Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento nonché i clienti al dettaglio che abbiano presentato richiesta per essere qualificati quali clienti professionali, rispetto ai quali la Banca abbia verificato la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per la classificazione quali clienti professionali.

Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Preferenze di sostenibilità: le scelte espresse dal Cliente nella Sezione del questionario di profilatura dedicata alla sostenibilità.

Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.

Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Tecniche di comunicazione a distanza: indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Sezione I

Condizioni Generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei Clienti e l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai Clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity

Identificari) ai Clienti tenuti a fornirli ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il Cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

3. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 3 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei Clienti comprese le preferenze di sostenibilità.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai Clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il Cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.

4. La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto presso la filiale di riferimento tramite offerta fuori sede, nonché, tramite tecniche di comunicazione a distanza, se offerte dalla Banca, quali ad esempio tramite telefono o modalità digitali. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione. Tutte le registrazioni e le comunicazioni elettroniche restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni.

2. Nel caso in cui la Banca offra l'operatività tramite il canale telefonico è sufficiente comunicare con la Banca via telefono con qualsiasi telefono a tastiera, fisso o mobile.

L'operatività multicanale tramite telefono prevede che un operatore della Banca sia a disposizione del cliente mediante canale telefonico per fornire ogni necessaria informazione circa i servizi prestati dalla Banca e gli strumenti/prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativo oggetto di possibile investimento. Le conversazioni telefoniche saranno oggetto di apposita registrazione e a tal fine il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti da quest'ultima più adatti, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

Ai fini dell'eventuale realizzazione di operazioni di investimento e/o disinvestimento il Cliente deve disporre di un regolare accesso alla posta elettronica e di un indirizzo email, opportunamente comunicato alla Banca, al quale quest'ultima invia tutti i documenti utili e necessari ai fini della esecuzione delle operazioni che il cliente intende realizzare. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del predetto indirizzo che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

In alternativa all'email, qualora il cliente abbia attivato il contratto di RelaxBanking con la Banca, tali documenti potranno essere messi a disposizione nell'area riservata del relativo sito.

Per confermare le operazioni, nel corso della conversazione telefonica, l'operatore chiederà al cliente di esprimere il consenso e la registrazione della telefonata varrà come manifestazione di volontà di quest'ultimo. In alcuni casi, per le operazioni di sottoscrizione di particolari strumenti/prodotti finanziari (quali ad esempio quote di Oicr) sarà richiesto al cliente di confermare l'operazione tramite email o, in alternativa, tramite Relaxbanking, sempre qualora la Banca offra la modalità di conferimento degli ordini attraverso tale canale.

3. Nel caso in cui la Banca offra l'operatività tramite RelaxBanking, metterà a disposizione del Cliente, nell'area riservata del sito internet, tutti i documenti utili e necessari ai fini della esecuzione delle operazioni.

Al momento dell'accesso nell'area riservata, verrà notificata la presenza della citata documentazione di cui il Cliente dovrà prendere visione, scaricando e salvando i relativi file messi a disposizione su supporto durevole e, se interessato, potrà disporre l'operazione tramite le modalità di autorizzazione descritte nel contratto di Relaxbanking in essere con la Banca, alle quali si rinvia. Una volta autorizzata l'operazione, l'ordine si considera definitivamente impartito e può essere revocato solo se non ancora eseguito dalla banca.

Per quanto non previsto resta fermo quanto disciplinato dal contratto di RelaxBanking

4. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

5. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

6. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.

Art. 5 - Invio della corrispondenza

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del Cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

2. Le comunicazioni dirette dalla Banca al Cliente sono effettuate con le modalità indicate ai punti VI e VII delle premesse. Nell'ipotesi in cui è disciplinato l'uso della raccomandata sono effettuate all'indirizzo del Cliente comunicato all'atto dell'apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente.

3. In generale, nel caso in cui il rapporto sia cointestato, la scelta della modalità di ricezione delle comunicazioni è esercitata con il consenso di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. Pertanto, qualora venga utilizzata la forma elettronica, il cointestatario potrà accedere singolarmente, attraverso la piattaforma informatica dedicata alle comunicazioni. A tale fine la Banca assegnerà in maniera separata, a ciascun cointestatario che ne farà richiesta, le credenziali di sicurezza personalizzate per l'accesso alla piattaforma informatica.

Art. 6 - Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

b) astenersi dal ricevere dal Cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;

c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai Clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca.

3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai Clienti classificati come clienti professionali.

5. La Banca può prestare servizi di investimento anche avvalendosi di Tecniche di comunicazione a distanza le cui caratteristiche e modalità di attivazione sono dettagliate nell'ambito dell'apposita informativa consegnata al Cliente in tempo utile prima della sottoscrizione del presente contratto o dell'attivazione del relativo servizio.

6. Qualora il Cliente sia un Consumatore, le attività di commercializzazione e offerta a distanza di servizi finanziari sono regolate dalle disposizioni di cui alla Sezione IV-bis, Titolo III, Parte III, del Codice del Consumo. Nel caso in cui il Cliente abbia concluso un contratto a distanza, troverà applicazione la disciplina del diritto di recesso di cui all'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo.

7. La promozione e il collocamento mediante Tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti di quei Clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, ha inoltre diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza, scegliendo tra quelle alternative, tempo per tempo rese disponibili dalla banca;

Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 8 - Rendiconti

1. I Clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei Clienti.

2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal Cliente.

3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai Clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il Cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il Cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al Cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, la Banca fornisce al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal Cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al Cliente. Il Cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

7. Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui alla successiva Sezione IV, la Banca può fornire al Cliente, in aggiunta rispetto alla rendicontazione indicata nel presente articolo, ulteriore reportistica finalizzata alla illustrazione del portafoglio del Cliente. In particolare, possono essere predisposti dalla Banca appositi report di monitoraggio del portafoglio finanziario del Cliente, contenenti, tra l'altro, la composizione del portafoglio alla data di rilascio del report e la sintetica indicazione circa lo stato di adeguatezza del portafoglio stesso rispetto al profilo di investimento del Cliente.

8. Per i clienti classificati come Clienti professionali non trovano applicazione le disposizioni:

a) di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo a meno che tali Clienti non comunichino alla Banca, con le modalità da quest'ultima indicate, che intendono ricevere i rendiconti previsti dai suddetti commi;

b) di cui al comma 6 del presente articolo per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti.

Fermo quanto sopra, trovano in ogni caso applicazione gli obblighi di informativa e rendicontazione periodica previsti dalla disciplina applicabile alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 10 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà

di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 11 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, i cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, è richiesto il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi sia stata alla Banca presentata per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto

Art. 12 - Cointestazione del rapporto, poteri di rappresentanza e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà disgiunta, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatori.

2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alle eventuali preferenze di sostenibilità vengono fornite congiuntamente dai cointestatori e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto (cd. "Profilo di riferimento").

3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatorio che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e delle eventuali preferenze di sostenibilità la Banca considera il "Profilo di Riferimento".

4. I cointestatori possono individuare di comune accordo tra di loro il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, prendendo atto ed accettando espressamente che tale aggiornamento ha effetto su tutti gli altri cointestatori. Il soggetto individuato ha, comunque, l'onere di informare gli altri cointestatori delle eventuali variazioni apportate al Profilo di Riferimento. Qualora non venisse individuato un soggetto per l'aggiornamento del Profilo di Riferimento, tale aggiornamento dovrà essere effettuato alla presenza di tutti i cointestatori.

5. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento ed eventuali preferenze di sostenibilità vengono fornite congiuntamente da tutti i cointestatori e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni disposte congiuntamente dai cointestatori.

6. Nei casi di rappresentanza, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite anche dal soggetto rappresentante. Le informazioni relative alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento e alle eventuali preferenze di sostenibilità vengono fornite, invece, avendo a riguardo il soggetto rappresentato.

7. La valutazione della conoscenza ed esperienza è sempre effettuata in relazione al rappresentante che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento e delle eventuali preferenze di sostenibilità, la Banca considera il soggetto rappresentato.

Art. 13 - Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

4. L'informativa su costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prevista al comma 1 e al comma 3 non trovano applicazione ai Clienti classificati come Clienti professionali per i servizi diversi dalla consulenza.

Art. 14 - Incentivi

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;

b) e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il Cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al Cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al Cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al Cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.

4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 16 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente contratto. Fermo quanto previsto al successivo comma 3, tali modifiche dovranno essere rese note con apposita comunicazione da trasmettere al Cliente con preavviso di sessanta giorni. Il cliente che non intendesse aderire alle modifiche sfavorevoli può recedere dal contratto entro tale termine senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si intendono approvate se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista.

2. Fermo quanto sopra, qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca dovrà in caso di variazione sfavorevole osservare le disposizioni dettate dal Codice del Consumo e potrà procedere alla modifica solo in presenza di un "giustificato motivo".

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'art.118 del D.Lgs. 385/1993.

Art. 18 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal Cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conferma dell'avvenuta ricezione e risponde entro 60 giorni dalla ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

- qualora Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie relative all'attività di distribuzione assicurativa condotta dalla Banca limitatamente alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi nonché le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n.28/2010.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale delle Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Sezione II

Negoziante per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

Ove la Banca non sia autorizzata anche al servizio di "negoiazione per conto proprio" il servizio di esecuzione di ordini è limitato alla sottoscrizione e compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca.

2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso.

3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal Cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Art. 22 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:

- a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - b) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri Clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
 - c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri Clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati;
- b) ciascun Cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
- c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 24 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del Cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai Clienti.

2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

- a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
- b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del Cliente;
- c) il Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;

- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del Cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Qualora la Banca detenga un conto del Cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai Clienti classificati come clienti professionali.

Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al Cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal Cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il Cliente precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Qualora la Banca sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il Cliente e, qualora il Cliente impartisca apposita conferma di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.
3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.
4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il Cliente. Nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato secondario, la Banca pur non prestando il servizio di consulenza, effettua comunque una valutazione di adeguatezza dell'operazione e, qualora sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il Cliente.
5. In caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto di azioni emesse dalla Banca per un valore nominale che rappresenti la quota minima stabilita nello Statuto della Banca per diventare socio, purché tale quota non ecceda il valore nominale di 3.000 euro ovvero, qualora la quota minima non sia definita statutariamente, l'acquisto o la sottoscrizione abbia un valore nominale non superiore a 2.000 euro, la Banca non effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione applicando la disciplina di cui al precedente comma. Ai fini del calcolo dei limiti indicati la Banca tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuate nei dodici mesi precedenti.
6. In caso di rapporto cointestato o di operatività per il tramite di un rappresentante, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione III

Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 - Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al Cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al Cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

Art. 31 - Valutazione di adeguatezza

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, al fine di assicurare al Cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza in materia di investimenti disciplinato dalla successiva Sezione IV, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.
2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione IV

Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Le raccomandazioni di investimento sono fornite al Cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Art. 33 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.
2. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti di propria iniziativa e/o su specifica richiesta del Cliente. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.
3. La Banca, di propria iniziativa, può fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate di sottoscrizione o di acquisto soltanto in relazione alle operazioni che abbiano ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari (i "Prodotti a catalogo").
4. I Prodotti a catalogo includono strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da Società del Gruppo o rispetto ai quali la Banca o altre società del Gruppo aderiscono a consorzi di collocamento, nonché strumenti e prodotti finanziari, ivi inclusi i prodotti di investimento assicurativi, emessi da società terze con le quali la Banca abbia in essere appositi accordi di collocamento/distribuzione.

Art. 33 bis - Servizio di consulenza evoluta

1. In occasione della sottoscrizione del Contratto o, in qualsiasi altro momento successivamente alla stessa, il Cliente può scegliere di attivare il servizio di consulenza evoluta (la "Consulenza Evoluta"), mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di attivazione del servizio messo a disposizione dalla Banca.
2. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli della presente Sezione, il servizio di Consulenza Evoluta si caratterizza per una più articolata valutazione delle esigenze e dei bisogni del Cliente per una più approfondita e frequente analisi della composizione e del rischio del portafoglio del Cliente, nonché per una più frequente attività di assistenza nel continuo.
3. Più in dettaglio, in caso di Consulenza Evoluta, il Cliente accede a servizi dedicati di monitoraggio e reportistica periodica aggiuntiva, nonché a strumenti più sofisticati di analisi del portafoglio e di analisi degli scenari di mercato.
4. A fronte della prestazione del servizio di Consulenza Evoluta, la Banca applica una specifica commissione, nella misura e secondo le modalità previste nell'ambito del relativo modulo di attivazione del servizio.
5. In caso di rapporto cointestato, i cointestatori individuano un cointestatorio principale (il "**Cointestatorio Principale**"). La Banca, ai fini della formulazione delle raccomandazioni personalizzate, considera il profilo di conoscenza ed esperienza del Cointestatorio Principale e il Profilo di Riferimento della cointestazione. Le disposizioni di investimento relative alle raccomandazioni formulate dalla Banca possono essere disposte dal solo Cointestatorio Principale ovvero dal Cointestatorio Principale unitamente a uno o più degli altri cointestatori. Resta ferma la facoltà per ciascun cointestatorio, in caso di operatività disgiunta, di impartire ordini di vendita o di disinvestimento.
6. Qualora i cointestatori individuino ai sensi dell'art. 12, comma 4 del presente contratto il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, gli stessi prendendo atto ed accettando espressamente che il soggetto a tal fine autorizzato dovrà necessariamente corrispondere con il soggetto scelto quale Cointestatorio Principale.

Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al Cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il Cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
 - a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
 - b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. La Banca raccomanda al Cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.
5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal Cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.
6. La Banca provvede a valutare almeno semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal Cliente con il profilo finanziario del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il Cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del Profilo di Riferimento della cointestazione.

Art. 35 - Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V

Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 37 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

5. Salvo espressa richiesta del Cliente azionista che detiene titoli registrati nel deposito a custodia - da formulare con le modalità previste dall'articolo 5 - la Banca non trasmette le informazioni ricevute relative alla convocazione delle assemblee dei così o ad altri eventi societari in relazione ai quali possano essere esercitati diritti o facoltà.

Art. 38 - Obblighi del Cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a carico del Cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 39 - Inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del terzo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivare.

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Art. 44 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno tre giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.

3. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca dichiarazione di scarico.

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

2. La Banca invia, altresì, al Cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

3. In ogni caso, il Cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il Cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

Sezione VI**Operazioni di pronti contro termine****Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione**

1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.

Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del Cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 48 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui l'art. 1186 c.c.;

- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.